



Città di Valmontone

Prot. nr. 24865

Valmontone, 27/10/2020

ORDINANZA SINDACALE NR. 84/2020

Oggetto: Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti sportivi comunali a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

Considerata l'Emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del DPCM da ultimo emanato ed in particolare le lettere d), e), f), g) e h), che testualmente prevedono:

"d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;



Città di Valmontone

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento";

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo anche nell'ambito della provincia di Roma, e in quello specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare ogni misura di carattere organizzativo volta ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale;

Ritenuto dover procedere, ai fini del necessario contenimento della diffusione del virus COVID-19, alla chiusura temporanea, a seguito della sospensione delle attività sportive, così come stabilito dal DPCM 24 ottobre 2020, degli impianti sportivi comunali di seguito elencati, utilizzati da parte di società e associazioni sportive autorizzate operanti sul territorio:



Città di Valmontone

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Palestra Scuola Media Zanella;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;
- Campo di Calcio a 5 "Cristiano Prospero" di Via della Pace;
- Stadio dei Gelsi;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa

ORDINA

con effetto immediato, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19, anche in relazione al significativo incremento del numero dei casi nell'ambito specifico del Comune di Valmontone e a tutela della sicurezza e salute di tutta la popolazione del territorio comunale, la **chiusura fino al 24 novembre 2020** compreso, come stabilito dal DPCM 24 ottobre 2020, **degli impianti sportivi comunali** di seguito elencati, utilizzati da parte di società e associazioni sportive autorizzate operanti sul territorio:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Palestra Scuola Media Zanella;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;
- Campo di Calcio a 5 "Cristiano Prospero" di Via della Pace;
- Stadio dei Gelsi.

DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Servizio 1.5 per i provvedimenti consequenziali e la tempestiva comunicazione alle società e associazioni sportive in precedenza autorizzate all'utilizzo degli impianti sportivi interessati dalla presente Ordinanza.

Ogni altro atto precedente in contrasto è da intendersi revocato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di emissione.

IL SINDACO
Alberto LATINI